

REGOLAMENTO TARI

Art.1

Disciplina del tributo e oggetto del regolamento

Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'art. n. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n.446, disciplina la **componente Tari diretta alla** copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti come prevista dalla legge n.147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e successive modificazioni così come fatta salva dall'art.1, comma 783, della legge n.160 del 27 dicembre 2019.

L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell' art.1 della citata legge.

La TARI, ai sensi del comma 690 dell'art.1 della Legge n.147/2013, è applicata e riscossa dal Comune mantenendo in proprio l'attività di gestione delle tariffe e rapporti con gli utenti, comprese le attività di bollettazione e invio avvisi di pagamento, nonché la gestione dei reclami e affidando la gestione delle attività di raccolta e trasporto dei rifiuti e le attività di spazzamento e lavaggio della strade a soggetto gestore individuato in Hera Spa.

La TARI è deliberata dal Consiglio Comunale, in conformità al Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, di cui al comma 683 dell'art. 1 della Legge147/2013, a valere per l'anno di riferimento. Il Piano Finanziario degli interventi è redatto dal soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e validato dall'Ente territorialmente competente in conformità alla Deliberazione Arera n. 443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

La tariffa del tributo TARI si conforma alle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 come integrato dal presente regolamento ed è articolata in utenze domestiche e non domestiche.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Art.2

Presupposto per l'applicazione del tributo

Presupposto del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte che insistono interamente o prevalentemente sul territorio del Comune, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. La Tari è dovuta anche se i locali e le aree non vengono utilizzati, purchè risultino predisposti all'uso.

L'occupazione o la conduzione di un locale o di una area si realizza con l'attivazione dei servizi di erogazione dell'acqua, del gas o dell'energia elettrica nonché con la presenza di mobilio o macchinari e fino a quando queste condizioni permangono e comunque, per le utenze domestiche, anche in assenza delle condizioni suddette, l'occupazione si presume avvenuta dalla data di acquisizione della residenza anagrafica.

Art.3

Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, a qualsiasi titolo occupa o detiene i locali e le aree, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che ne fanno uso comune.

In caso di utilizzi di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori fermi restando nei confronti di questi ultimi, gli obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art.4

Scuole pubbliche

Ai sensi dell'Art.1, comma 655, legge n.147 del 27/12/2013 il tributo dovuto per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L. n.248/07 convertito con modificazioni dalla legge n.31/08. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto. Per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio, il Ministero della Pubblica Istruzione provvede a corrispondere al Comune una somma, quale importo forfettario, secondo i criteri determinati in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Art.5 Esclusioni della tassa

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo:

- a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia di regola, presenza umana;
- b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale di altezza non superiore a m.1,50;
- c) la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
- d) terrazze scoperte e simili;
- e) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, luce, acqua);
- f) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo purchè tale circostanza sia confermata da idonea documentazione. Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbono essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione. Manutenzione ordinaria e straordinaria non danno luogo ad esclusione.
- g) Edifici o loro parti adibiti al culto nonché i locali strettamente connessi all'attività del culto stesso;
- h) Aree operative.

Sono altresì esclusi dalla tassa:

- 1) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni in regime di privativa comunale per effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionale riguardanti organi di stato esteri;
- 2) i locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista a norma delle leggi vigenti.
- 3) Ai sensi dell'art.1 comma 641, della legge n.147 del 27/12/2013 sono escluse da tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'art.1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

Art.6 Ulteriori ipotesi di intassabilità

Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, non assimilabili agli urbani, pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Per le attività di seguito elencate (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi, servizi ecc.) ove risulti difficile determinare la superficie in cui producono rifiuti speciali e pericolosi in quanto

le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica le detassazioni nei termini sotto indicati, fermo restando che la suddetta è accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali o pericolosi.

Attività	Detassazione
Tipografie	40%
Falegnamerie	50%
Autocarrozzerie	50%
Autofficine per Riparazione veicoli	50%
Gommisti	50%
Autofficine di Elettrauto	30%
Distributori di Carburante	30%
Rosticcerie	50%
Pasticcerie	30%
Lavanderie e Tintorie	40%
Verniciatura-Galvanotecnici-Fonderie	50%

Art.7

Commisurazione del tributo

Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree serviti in base a tariffe differenziate per categorie di uso degli stessi, nonché al costo dello smaltimento.

Fino all'attuazione delle previsioni di cui all'art.1, comma 647 della legge n.147 del 27/12/2013, che prevede l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all' 80 per cento di quella catastale, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nelle categorie A,B, e C, assoggettabile al tributo è costituita da quella **calpestable**, dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti e assimilati. Per le unità immobiliari a destinazione speciale, ovvero facenti parte delle categorie catastali D ed E, la superficie assoggettabile al tributo è quella calpestable.

La superficie tassabile è misurata sul filo dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

Art.8

Applicazione del tributo in funzione dello svolgimento del servizio

Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa.

Il tributo è comunque, applicato per intero ancorchè si tratti di zona non rientrante, in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta tenuti a conferire i rifiuti urbani ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona il tributo è dovuto.

a) in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera mt.500.

Le condizioni di disservizio, al verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del servizio di nettezza urbana ed al Settore entrate tributi. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tariffa.

In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, la tariffa è determinata con modalità previste dal comma 3 del presente articolo, per quanto concerne la capacità minima che gli stessi debbono assicurare o la frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al **20%** della tariffa.

Ai fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quelli minimi di capacità dei contenitori si discostano di oltre un quarto, e la frequenza della raccolta, inferiore a quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art.9

Tariffe per particolari condizioni di uso

Le riduzioni di cui alle seguenti lettere sono concesse alle condizioni e con decorrenza prevista dall'art.12 del presente regolamento:

- a) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale: 10%
- b) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30%
- c) nei confronti dell'utente, con abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo che dichiara di non voler cedere l'alloggio in locazione o comodato, che risieda o abbia la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori dal territorio nazionale: 30%
- d) Utilizzatore di Compost. 10%

E' possibile prevedere riduzioni straordinarie nella misura e nelle modalità decise con apposito provvedimento per utenti interessati da gravi calamità naturali, gravi emergenze sanitarie e altri gravi eventi anche di natura economico-sociale.

Art.10

Esenzioni

Le persone sole o riunite in nucleo familiare, nullatenenti ed in condizione di accertato grave disagio economico, quali i titolari esclusivamente di pensioni sociali o minime erogate dall'I.N.P.S., le persone assistite in modo permanente dal Comune, comunque con reddito non superiore al minimo vitale, limitatamente ai locali direttamente abitati e con l'esclusione di quelli subaffittati. Le specifiche richieste degli interessati sono vagliate dal competente ufficio comunale di assistenza che stabilisce se sussistono le condizioni per l'esenzione.

Ai sensi dell'art.57-bis, punto 2, del decreto legge n.124/2019 è riconosciuto un bonus fiscale sul tributo tari con le modalità di quantificazione determinate dall'Autorità competente;

Art.11

Tari giornaliera di smaltimento

E' dovuta la tari giornaliera per lo smaltimento dei rifiuti solidi interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico, o aree gravate da servitu' di pubblico passaggio.

Per temporaneo, ai fini dell'applicazione della presente disposizione, si intende l'uso inferiore a 183 giorni di un anno solare, anche se ricorrente.

La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa comunale di smaltimento attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso maggiorata del 50%. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tariffa, da effettuare contestualmente al canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e con lo specifico bollettino postale di versamento.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tariffa annuale, in quanto compatibili.

La tari giornaliera di smaltimento non si applica nei casi di:

- a) occupazioni per soste nello stesso punto effettuate da coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante quando la sosta non si protrae per più di un ora.

- b) Occupazioni di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi, limitatamente al tempo strettamente necessario al compimento delle relative operazioni.

Art.12

Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione

I soggetti passivi di cui all'art.3 del presente regolamento sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:

- a) all'inizio del possesso, occupazione o detenzione;
- b) alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) alla cessazione del possesso, occupazione o detenzione.

La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni).

La dichiarazione di inizio possesso, occupazione o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio successivo al giorno in cui il soggetto passivo è divenuto possessore, occupante o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del bimestre solare successivo all'inizio del possesso, occupazione o detenzione,

Nel medesimo termine deve essere dichiarata ogni variazione relativa alla superficie e/o destinazione dei locali ed aree che incida sull'ammontare del tributo.

La cessazione della detenzione, occupazione e possesso di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo alla presentazione della relativa dichiarazione, in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del bimestre solare successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla. A tal fine si considera idonea prova di cessazione, a titolo esemplificativo:

se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione, la dimostrazione dell'avvenuta cessazione dell'utenza elettrica intestata allo stesso contribuente, la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione del medesimo locale.

Art.13

Articolazione della tariffa

La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica; l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali applicando la componente del tributo comunale diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, commisurandone la tariffa sulla base delle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio rifiuti con applicazione delle categorie del metodo normalizzato con tariffa unica; ed in conformità alla deliberazione Arera n.443 del 31 ottobre 2019 e successivi provvedimenti in materia.

Per le utenze domestiche nel numero di occupanti devono essere considerati e come tali dichiarati anche i soggetti che, pur non anagraficamente residenti, dimorino in quell'abitazione in modo non occasionale.

Alle utenze domestiche non residenti si applica convenzionalmente la tariffa della categoria due componenti.

Il tributo relativo alle singole utenze non domestiche viene liquidato sulla base della tariffa corrispondente a quella della classe tariffaria assegnata all'attività prevalente esercitata nei locali/aree soggetti a tributo. Ai locali e/o aree adibiti ad usi diversi da quelli standardizzati nelle classi tariffarie è attribuita la classe tariffaria che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso prevalente dei locali.

Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art.14

Obblighi di Trasparenza ed Informativi del documento per la riscossione

L'avviso di pagamento dovrà riportare in modo chiaro e comprensibile, informazioni di carattere generale, sugli importi addebitati, sulle modalità di pagamento, sul servizio e sui risultati ambientali.

Art.15

Liquidazione, versamenti, accertamenti e rimborsi

Il numero di rate e le scadenze dei versamenti sono decisi con apposita determinazione del Funzionario Responsabile.

I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti a utilizzare il modello F24 inviato dal Comune.

Le attività di liquidazione, riscossione, accertamento e rimborso del tributo comunale sui rifiuti sono gestite dal Comune.

Il pagamento della tari non versata alle scadenze previste è richiesto dal Comune in prima istanza tramite sollecito e successivamente mediante atto d'accertamento esecutivo per parziale od omesso versamento alla scadenza, notificato al contribuente con addebito delle spese di emissione e notifica dell'atto. In tale atto il contribuente viene invitato a pagare l'importo dovuto entro e non oltre il termine di presentazione del ricorso, con l'avvertenza che in mancanza si procederà alla riscossione coattiva dell'importo sollecitato con addebito delle relative spese procedurali. Gli atti di accertamento divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività, consentendo l'ordinaria liquidazione del relativo tributo.

L'emissione degli avvisi di accertamento di cui ai commi precedenti avviene effettuando il calcolo della Tari dovuta su base annua con l'utilizzo dei seguenti parametri:

Utenze domestiche:

- a) Data inizio utenza: Data inizio iscrizione anagrafica o, in caso di non residenti, data di inizio occupazione risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
- b) Superficie: individuata dal Comune con le seguenti modalità in ordine di priorità:
 - 1) Superficie risultante dalla documentazione in possesso del Comune,
 - 2) Superficie pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n.138.

Utenze non domestiche:

- a) Data inizio utenza: data inizio attività rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- b) Categoria: individuata sulla base della tipologia rinvenibile nelle banche dati esistenti per le utenze non domestiche;
- c) Superficie: stessi criteri individuati precedentemente.

Il tributo verrà rimborsato secondo quanto disposto dal D.Lgs n.296/06 art.1 comma 164.

Non si procede al rimborso per importi inferiori a 20 euro.

Art.16

Funzionario Responsabile

Con Decreto del Sindaco viene designato il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art.17

Sanzioni e Interessi

Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma da 695 a 700 della legge n.147 del 27/12/2013 e successive modificazioni.

Sulle somme dovute al contribuente e su quelle dovute al Comune per imposta a seguito d'accertamento, spettano gli interessi legali nella misura stabilita con apposita delibera. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art.18

Dilazione del pagamento degli avvisi d'accertamento

Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere nelle ipotesi di temporanea situazione di riscontrata obiettiva ed oggettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento esecutivo come segue:

- Fino a euro 100,00 euro nessuna rateizzazione;
- Da euro 100,01 a euro 500,00 fino a 4 rate mensili;
- Da euro 500,01 a euro 3.000,00 da 5 a 12 rate mensili;
- Da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 da 13 a 24 rate mensili;
- Da euro 6.000,01 a euro 20.000 da 25 a 36 rate mensili;
- Oltre euro 20.000,00 da 37 a 72 rate mensili;

Il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria bancaria relativa ad importi accertati superiori a €. 50.000,00;

La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà.

In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei (6) mesi nel corso del periodo di rateizzazione:

- a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) l'importo non può più essere rateizzato.

Art.19

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva potrà essere effettuata mediante il Concessionario della riscossione (Ader) o in forma diretta, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente in materia;

Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n. 16/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

Art.20

Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento produce i suoi effetti dal 1° Gennaio 2020. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria. I richiami e le citazioni contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.